


STATUTO

DELL'UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELL'ALTA VALLE CAMONICA

Revisione marzo 2011.



STATUTO DELL'UNIONE

INDICE

TITOLO I ELEMENTI COSTITUTIVI

| | |
|--------|--|
| Art. 1 | Principi fondamentali |
| Art. 2 | Finalità |
| Art. 3 | Procedimento per il trasferimento delle competenze |
| Art. 4 | Sede dell'Unione, distintivi |
| Art. 5 | Durata dell'Unione |
| Art. 6 | Adesione all'Unione |
| Art. 7 | Recesso e Scioglimento dell'Unione |

TITOLO II ORDINAMENTO STRUMENTALE

| | |
|---------|--|
| Art. 8 | Organi dell'Unione |
| Art. 9 | Assemblea dell'Unione |
| Art. 10 | La Giunta Esecutiva |
| Art. 11 | Il Presidente |
| Art. 12 | Competenze del Presidente |
| Art. 13 | Il Vice-Presidente |
| Art. 14 | Sfiducia, dimissioni e cessazione dalla carica di presidente |
| Art. 15 | Incompatibilità per i componenti degli organi dell'unione |
| Art. 16 | Divieto di incarichi e consulenze |
| Art. 17 | Permessi, indennità |
| Art. 18 | Regolamenti |
| Art. 19 | Controllo sugli atti dell'Unione |

TITOLO III PARTECIPAZIONE



| | |
|---------|--------------------------------|
| Art. 20 | Criteri generali |
| Art. 21 | Consultazioni |
| Art. 22 | Istanze, osservazioni proposte |
| Art. 23 | Referendum consultivo |
| Art. 24 | Commissioni consultive |

TITOLO IV FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI

| | |
|---------|---|
| Art. 25 | Rapporti con i Comuni componenti l'Unione |
| Art. 26 | Convenzioni |
| Art. 27 | Accordi di programma |

TITOLO V UFFICI E PERSONALE

| | |
|---------|---|
| Art. 28 | Organizzazione degli uffici e del personale |
|---------|---|



| | |
|---------|---|
| Art. 29 | Personale dell'Unione |
| Art. 30 | Stato giuridico e trattamento economico del personale |
| Art. 31 | Segretario dell'Unione |

TITOLO VI ORDINAMENTO FINANZIARIO

| | |
|---------|---|
| Art. 32 | Ordinamento |
| Art. 33 | Risorse finanziarie |
| Art. 34 | Rapporti finanziari con i Comuni costituenti l'Unione |
| Art. 35 | Attività finanziaria |
| Art. 36 | Bilancio |
| Art. 37 | Rendiconto |
| Art. 38 | Controllo interno |
| Art. 39 | Revisione economico - finanziaria |
| Art. 40 | Controllo di gestione |
| Art. 41 | Tesoreria |
| Art. 42 | Economato |

TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

| | |
|---------|-------------------|
| Art. 43 | Personale |
| Art. 44 | Rinvio alla legge |
| Art. 45 | Entrata in vigore |

The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink. On the left, there is a large, stylized signature. In the center, the number '- 3 -' is written. To the right of the page number, there are two more signatures, one of which appears to be a name followed by a surname.

STATUTO DELL'UNIONE

TITOLO I

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 Principi fondamentali

1. Il presente Statuto disciplina, ai sensi di legge e dell'Atto Costitutivo, l'organizzazione e il funzionamento dell'Unione dei Comuni lombarda dell'Alta Valle Camonica, costituita dai Comuni di Ponte di Legno (BS), Temù (BS), Vione (BS), Vezza d'Oglio (BS), Incudine (BS) e Monno (BS), per brevità di seguito definita Unione, costituita ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale n. 19 del 27 giugno 2008, e nel rispetto dei principi di cui all'art. 32 del D.Lgs n. 267/2000. Il presente Statuto è approvato, unitamente allo schema dell'Atto Costitutivo dell'Unione, dai consigli dei Comuni costituenti, con le maggioranze richieste dalla normativa vigente in materia di modifiche statutarie dei Comuni.

2. Anche le modifiche del presente Statuto sono approvate con la stessa procedura di cui all'art. 6, comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.



Art. 2 Finalità

1. L'Unione assume come istanza fondamentale il miglioramento della qualità dei servizi erogati e l'ottimizzazione delle risorse economico-finanziarie, umane e strumentali messe a disposizione dai singoli Comuni, in una prospettiva di semplificazione, efficienza ed economicità, dell'azione amministrativa, nonché di complementarità, integrazione e valorizzazione delle potenzialità dei singoli Comuni costituenti.

2. L'Unione viene costituita al fine di promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa tra i sei Comuni, in una prospettiva di maggiore efficienza, semplificazione ed economicità prodotta dalle sinergie sviluppate tra tutti gli enti partecipanti.

3. L'attività amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento ed ampliamento dei servizi offerti ed al potenziamento della loro fruibilità ed accessibilità, ferme restando le peculiarità e singolarità di ogni singola comunità.

4. L'Unione interviene nello svolgimento delle funzioni amministrative ad essa attribuite al fine di garantire maggiore incisività, rispetto ai singoli Comuni che la costituiscono, nei rapporti e nelle relazioni con altri enti amministrativi ed istituzioni di carattere sovra comunali, nonché in tutti i casi in cui, sempre nell'esercizio delle proprie funzioni, sia necessario instaurare rapporti con soggetti ed operatori privati.

 - 4 - 





5. L'Unione, infine, promuove la massima sinergia e complementarietà nella definizione della destinazione da assegnare alle risorse economiche dei Comuni partecipanti, in un'ottica di sviluppo economico, governo del territorio e ampiezza dei servizi capace di trascendere i singoli ambiti territoriali comunali.


6. L'Unione concorre altresì alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato, della Regione, della Provincia, della Comunità Montana di Valle Camonica e degli altri enti comprensoriali avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti sul territorio.

7. L'Unione mantiene i rapporti con i Comuni limitrofi, la Provincia e la Regione e gli enti comprensoriali secondo principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di competenza.

8. L'unione, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati e di ottimizzare le risorse economico - finanziarie, umane e strumentali, esercita, con le modalità di individuazione e di trasferimento di cui al successivo articolo 3, in forma unificata per i comuni aderenti le seguenti funzioni e servizi:

1. **Sistemi informativi**
2. **Ufficio tecnico**
3. **Gestione economico finanziaria**
4. **Gestione tributi**
5. **Urbanistica e gestione del territorio**
6. **Organizzazione e personale**
7. **Polizia locale**
8. **Assistenza e servizi alla persona**
9. **Anagrafe, stato civile, elettorale**
10. **Difensore civico**
11. **Servizi cimiteriali**
12. **Assistenza scolastica**
13. **Biblioteche**
14. **Musei**
15. **Impianti ed iniziative sportive**
16. **Servizi e manifestazioni turistiche**
17. **Viabilità**
18. **Protezione civile**
19. **Parchi e servizi per la tutela ambientale**
20. **Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori**
21. **Illuminazione pubblica**
22. **URP e comunicazione**
23. **Demanio e patrimonio**
24. **SUAP**

9. All'Unione possono essere attribuite le competenze all'esercizio di qualsiasi altra funzione amministrativa ed altre funzioni e/o servizi, con deliberazione, modificativa del presente statuto, adottata dai Consigli Comunali a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e le modifiche statutarie sono approvate se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. L'Unione persegue la collaborazione e la











cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche, sindacali all'amministrazione.

10. Sono altresì affidate all'Unione, in quanto possibile, attività di consulenza progettuale e giuridica in favore dei Comuni ai fini del coordinamento delle attività di interesse intercomunale. Ove tale attività implichi il ricorso ad impieghi finanziari per la necessità di avvalersi di consulenze esterne, i Comuni interessati potranno affidarne egualmente l'incarico all'Unione, mediante apposita convenzione nella quale sono indicate le risorse da trasferire all'Unione a tal fine. Ove non sia diversamente stabilito, l'accollo di tali spese è ragguagliato all'entità della popolazione delle Amministrazioni Comunali interessate ed agli altri parametri di cui all'art. 33 del presente statuto.

11. E' attribuito all'Unione il ruolo di autorità competente per la Valutazione ambientale strategica, ai sensi delle norme nazionali e regionali, inerente gli atti di pianificazione dei Comuni associati.

12. L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento riguarda, per quanto possibile, servizi tra loro omogenei in modo tale da evitare di lasciare in capo al Comune competenze gestionali residuali. A tal fine, salvo diversa volontà manifestamente deliberata, la menzione di un dato settore recata negli atti di trasferimento implica il subentro dell'Unione in tutte le funzioni amministrative che direttamente o indirettamente coinvolgono la gestione di competenze comunali.

Art. 3

Procedimento per il trasferimento delle competenze

1. Il trasferimento delle competenze è deliberato dai Comuni e si perfeziona mediante una deliberazione assembleare di recepimento da parte dell'Unione delle determinazioni assunte dai rispettivi Comuni con le apposite deliberazioni consiliari dalla quale, anche con rinvio alle eventuali soluzioni transitorie previste dagli atti comunali, emergano le condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possa determinarsi ogni forma di pregiudizio alla continuità delle prestazioni e/o dei servizi che ne derivano.


2. A seguito del trasferimento delle competenze su di una data materia, l'Unione esercita tutte le funzioni amministrative occorrenti alla sua gestione e ad essa competono direttamente gli annessi contributi, tasse e tariffe, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo.

3. Il procedimento di trasferimento, se del caso, cura di risolvere tutte le trascrizioni, le volture e le altre incombenze occorrenti al subentro dell'Unione nella titolarità dei rapporti correnti con soggetti terzi. Ove tale attività non possa essere svolta con tempestività, è facoltà dei comuni deliberare in ogni caso il trasferimento delle relative competenze, delegando all'Unione il compito di gestire in nome, conto ed interesse del comune tali rapporti.

Art. 4

Sede dell'Unione, distintivi

1. L'unione ha sede nel Comune di Ponte di Legno, presso la sede municipale.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials. On the left, there is a large, stylized signature. In the center, there are the initials 'in' with a small '-6-' above them. On the right, there is another large, stylized signature. To the far right, there are several vertical, scribbled lines, possibly representing a signature or a stamp.

A vertical column of handwritten signatures or initials on the right side of the page. From top to bottom, it includes a long, flowing signature, a shorter signature, another signature, and finally a series of vertical, scribbled lines.

2. Gli organi e gli uffici dell'Unione possono essere convocati o individuati anche in luoghi diversi dalla sede purché all'interno dell'ambito territoriale dell'Unione, sempre in funzione della maggiore accessibilità da parte del pubblico ovvero delle adeguatezza ed efficienza delle strutture, con possibilità che uno stesso ufficio o servizio possa avere sede in luoghi diversi, anche a giorni alterni.

3. Presso la sede dell'Unione si svolgono di norma le riunioni dell'Assemblea; il Presidente può convocare le riunioni in luoghi diversi dalla sede dell'unione ai sensi del comma 2.

4. L'Unione ha un proprio sito web istituzionale all'interno del quale è individuato un apposito spazio per le pubblicazioni legali (albo pretorio on line) nel rispetto delle normative vigenti in materia

5. Presso la sede dell'Unione è individuato un apposito spazio da destinare ad albo pretorio cartaceo, per la pubblicazione degli atti e degli avvisi, in ottemperanza alla normativa vigente.

6. L'Unione è dotata di un proprio stemma, la cui riproduzione ed uso sono consentiti previa autorizzazione del Presidente dell'Unione.

Art. 5 Durata dell'Unione

1. La durata dell'Unione, comunque non inferiore ad anni dieci, è a tempo indeterminato.

2. L'avvio della procedura di scioglimento dell'Unione è disposta con conforme deliberazione consiliare assunta dai Comuni che ne fanno parte, nella quale si provvederà a nominare la persona incaricata della liquidazione dell'attività, in conformità a principi di professionalità, competenza ed imparzialità, assegnando alla stessa un termine massimo entro il quale proporre il provvedimento conclusivo della fase di liquidazione.



Art. 6 Adesione all'Unione

1. La richiesta di adesione formulata dai consigli di altri Comuni è sottoposta al parere dell'Assemblea dell'Unione, che predispone il testo del nuovo statuto con le modifiche conseguenti all'adesione dei nuovi Comuni. Lo schema del nuovo statuto è poi sottoposto all'approvazione dei consigli dei Comuni associati e dei Comuni che hanno presentato la richiesta di adesione.

2. L'adesione diviene efficace con l'esecutività di tutte le deliberazioni dei consigli comunali di approvazione del nuovo statuto dell'unione.

Art. 7 Recesso e scioglimento dell'Unione

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere, in qualsiasi momento per decisione assunta con atto deliberativo del Consiglio Comunale adottato a



maggioranza qualificata dei 2/3 dei Consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e le delibere sono approvate se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Il recesso deve essere deliberato entro il 30 giugno e produrrà effetti dal primo giorno dell'esercizio finanziario successivo.

2. Nei confronti dell'Ente che recede il recesso non produce effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione e per gli impegni finanziari già assunti.

3. Il Comune che delibera di recedere dall'Unione rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione, costituito con il contributo Regionale e degli altri contributi indicati all'art. 32 percepiti dall'Unione. Pertanto, al Comune recedente, viene riconosciuto il diritto solo sulla quota di patrimonio direttamente finanziata con risorse proprie.

4. Il recesso esercitato prima del termine di dieci anni, decorrenti dalla data di approvazione del presente statuto, produrrà effetti sanzionatori nei confronti del Comune recedente ai sensi dell'articolo 18 c.4 della L. R. nr. 19/2008. La sanzione di natura pecuniaria e' stabilita nella misura pari al 50% dell'importo complessivo dei contributi regionali ordinari a sostegno dei servizi dell'Unione, risultanti dall'ultimo rendiconto dell'Unione fino ad un massimo di Euro 15.000,00.

5. Ogni Comune può esercitare il diritto di recesso limitatamente a singole funzioni e/o servizi trasferiti, assumendo apposita deliberazione consiliare entro il 30 giugno. Il recesso, subordinato alla presa d'atto da parte dell'Assemblea dell'Unione ha effetto a partire dal primo giorno del successivo esercizio finanziario.


6. Con la stessa deliberazione di presa d'atto l'Assemblea stabilirà l'accollo, a carico del Comune recedente, di una quota parte delle eventuali passività, che saranno determinate secondo gli stessi criteri previsti in caso di scioglimento dell'Unione.

7. In tutti i casi, il personale comunale funzionalmente assegnato, ovvero appositamente trasferito all'Unione, torna a svolgere la propria attività lavorativa presso il Comune nella cui pianta organica risulta inserito, ovvero secondo quanto previsto nella convenzione che ha disciplinato il trasferimento presso l'Unione.

8. Se il recesso di un Comune da uno o più servizi trasferiti dovesse comportare la perdita dei requisiti previsti dal regolamento regionale n. 2 del 27 luglio 2009 e la conseguente perdita dei contributi di cui l'Unione beneficia al Comune che abbia esercitato il recesso verrà applicata la sanzione pecuniaria di cui al comma 4 del presente articolo.

9. La proposta di scioglimento dell'Unione è deliberata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati all'Assemblea dell'Unione.

10. L'accoglimento della proposta di scioglimento approvato dall'Assemblea ai sensi del comma 9 produce effetto se deliberato da ciascun consiglio comunale dei Comuni componenti a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.



Handwritten signatures of council members, including a signature on the right margin that spans across the text of paragraph 8.



11. Il recesso dall'Unione di almeno 3 dei Comuni, deliberato dai consigli Comunali a con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, determina lo scioglimento dell'Unione stessa.

12. Nella deliberazione di scioglimento deve essere indicato il nominativo della persona incaricata della liquidazione dell'attività dell'Unione.

13. Al termine dell'attività dell'Unione, l'incaricato della liquidazione trasmette alle giunte dei Comuni componenti la deliberazione di riparto delle attività e delle passività dell'Unione tra i Comuni stessi; i consigli Comunali provvedono a ratificare la citata deliberazione, iscrivendo le spese e le entrate spettanti nei relativi capitoli di bilancio, in base alla normativa vigente.

14. Il personale comunale funzionalmente assegnato all'Unione - come specificato nel successivo titolo VI - torna a svolgere la propria attività lavorativa presso il Comune che lo vede inserito nella propria dotazione organica.

15. Le controversie che potranno insorgere in dipendenza del presente articolo saranno decise da una commissione composta dal Presidente dell'Unione, da un rappresentante per ogni Comune partecipante, dal Liquidatore, dal Segretario o dal Direttore Generale se nominato.





TITOLO II ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 8 Organi dell'Unione

1. Sono organi dell'Unione :
L'Assemblea
La Giunta Esecutiva
Il Presidente.

Art. 9 Assemblea dell'Unione

1. L'Assemblea dell'Unione è espressione dei Comuni partecipanti all'Unione e svolge le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo.
 2. Tutti i Comuni aderenti saranno rappresentati nell'Assemblea dell'Unione dal Sindaco e da n. 2 rappresentanti di cui 1 designato dal gruppo consiliare di maggioranza e n. 1 designato dal gruppo o dai gruppi consiliare di minoranza. I designati devono già rivestire la qualità di Consigliere Comunale ovvero di Assessore Comunale in carica nei rispettivi Comuni. Ai fini di garantire la corretta rappresentanza dei gruppi consiliari presenti in ciascun Consiglio Comunale, l'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea dell'Unione avverrà con due distinte votazioni con scheda segreta, l'una per la maggioranza e l'altra per la/le minoranza/e.
 3. La nomina deve essere effettuata entro 45 giorni dalla data di cui all'art. 1 comma 1,e, successivamente, entro 45 giorni dalla data di insediamento di ogni Consiglio Comunale.
 4. L'Assemblea dell'Unione viene integrata dei nuovi rappresentanti ogni qualvolta si proceda all'elezione del sindaco ed al rinnovo del consiglio comunale in uno o più dei comuni facenti parte.
 5. I rappresentanti dei comuni i cui consigli siano stati rinnovati restano in carica sino all'elezione o alla nomina dei successori.
 6. In caso di decadenza o cessazione per qualsiasi causa di un componente dell'Assemblea dell'Unione si provvede alla relativa sostituzione nella seduta immediatamente successiva alla verifica della vacanza sulla base dei requisiti fissati dal precedente comma 3
 7. Sono di competenza dell'Assemblea dell'Unione gli atti fondamentali elencati nell'articolo 42, comma 2 e 3, del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza dagli altri organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, che possono essere assunte dalla giunta dell'Unione e che devono essere sottoposte a ratifica del consiglio nella sua prima seduta, e comunque non oltre 60 giorni dalla data di adozione a pena di decadenza.
- Sono inoltre di competenza dell'Assemblea dell'Unione:
- a) l'elezione del Presidente e del Vicepresidente;
 - b) le specifiche attribuzioni previste dal presente Statuto.
8. L'Assemblea promuove altresì il coordinamento delle decisioni dei singoli Comuni nelle residue materie di loro competenza.



9. Il funzionamento dell'Assemblea, nel quadro dei principi stabiliti dal presente Statuto, è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente dell'Unione.

11. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento di cui al comma precedente.

12. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Unione o in sua assenza dal Vicepresidente.

13. La prima seduta dell'Assemblea, successiva all' approvazione del presente Statuto, è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune con popolazione maggiore.

14. Al fine di salvaguardare il principio dell'invarianza dei costi stabilito dall'art.18 comma 6 della legge regionale 19/2008 i componenti dell'Assemblea non percepiscono gettoni di presenza o compenso alcuno.

Art. 10 La Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva è composta da sei membri compreso il Presidente eletti dall'Assemblea, scelti tra i sindaci e gli assessori dei comuni partecipanti all'Unione con voto limitato ad una sola preferenza in modo da garantire la rappresentanza di tutti i Comuni associati.

La Giunta Esecutiva elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dall'Assemblea al fine della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di proposta nei confronti dell'Assemblea a cui riferisce annualmente sulla propria attività.

Il Presidente può affidare ai singoli componenti della Giunta Esecutiva il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti.

La Giunta Esecutiva adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente Statuto direttamente attribuiti alla competenza dell'Assemblea, del Presidente o degli organi burocratici.

Al fine di salvaguardare il principio dell'invarianza dei costi stabilito dall'art.18 comma 7 della legge regionale 19/2008 i componenti della Giunta Esecutiva non percepiscono gettoni di presenza o compenso alcuno.

Art. 11 Il Presidente

1. Il Presidente dell'Unione e' eletto dall'Assemblea con voto segreto limitato ad una sola preferenza e con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti assegnati tra i Sindaci e gli Assessori dei Comuni aderenti.



2. Qualora dopo due votazioni, ripetute anche nella medesima seduta, tale maggioranza non è raggiunta, il Presidente è eletto con la maggioranza assoluta dei componenti assegnati. In caso di ulteriore parità e' eletto il rappresentante del Comune con popolazione maggiore.

3. Il presidente resta in carica per 2 anni e 6 mesi.

Art. 12 Competenze del Presidente

1. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e la Giunta esecutiva, sovrintende al funzionamento degli Uffici, all'esecuzione degli atti, all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie operative e loro risultati.

2. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Ente e rappresenta l'Unione in giudizio, con facoltà di delega al responsabile competente per materia. Il Presidente nomina il Segretario dell'Unione e i Responsabili apicali e può conferire le funzioni inerenti la direzione generale dell'Ente.

3. Il Presidente ha facoltà di esercitare le funzioni di cui è titolare anche attraverso una delega a membri dei Consigli Comunali, ai quali affidare la cura di un particolare settore di amministrazione o di specifici progetti al fine di dare impulso all'attività degli uffici, in conformità agli indirizzi stabiliti dagli organi di Governo.

Art. 13 Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente e' eletto dall'Assemblea, tra i suoi componenti, con le medesime modalità previste per la nomina del Presidente.




2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni, disposta ai sensi di legge.

3. In caso di assenza od impedimento temporaneo anche del Vice Presidente le funzioni di Presidente sono esercitate dal componente dell'Assemblea più anziano di età.

Art. 14 Sfiducia, dimissioni e cessazione dalla carica di Presidente

1. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione da parte dell'Assemblea di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale da almeno la metà più uno dei componenti dell'Assemblea, non computando a tal fine il Presidente.

2. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno due Sindaci, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.



3. Le dimissioni del presidente, indirizzate per iscritto all'Assemblea dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente e diventano irrevocabili trascorsi trenta giorni dalla loro presentazione.

4. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco, ovvero di assessore o consigliere Comunale, determina di diritto, appena divenuta efficace, la cessazione dalla carica di Presidente e di componente dell'Assemblea.

5. Nei casi previsti dai commi precedenti, gli organi di governo dell'Unione rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino al rinnovo.

Art. 15

Incompatibilità per i componenti degli organi dell'Unione

1. Nei casi in cui si verificano cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con la carica di componente di uno degli organi dell'Unione, si applicano le disposizioni contenute nel D.lgs. nr. 267/2000 .

2. In mancanza di opzioni da parte dell'interessato, l'Assemblea dichiara la decadenza dalla carica ricoperta nell'ambito dell'Unione.

Art. 16

Divieto di incarichi e consulenze

1. Al Presidente, ed ai membri dell'Assemblea dell'Unione è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituti dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dell'Unione.

Art. 17

Permessi, indennità

1. Al Presidente, ed ai membri dell'Assemblea si applicano le norme dell'art. 79 e seguenti del D.lgs. nr. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, e dell'articolo 4 comma 5 della l.r. 27.06. 2008 nr. 19, per quanto attiene i permessi e le indennità spettanti.

Art. 18

Regolamenti

1. L'Unione disciplina la propria organizzazione, nonché i servizi e le funzioni che le sono stati conferiti, mediante appositi regolamenti adottati a maggioranza assoluta dai componenti dell'Assemblea.

2. I regolamenti dell'Unione, ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione, sono ripubblicati, ai soli fini conoscitivi, sia sul sito web istituzionale dell'Unione sia su quello dei singoli Comuni in apposita sezione.

Art. 19

Controllo sugli atti dell'Unione

1. Gli atti dell'Unione sono soggetti a controllo secondo la normativa vigente per i Comuni e le Province.



TITOLO III PARTECIPAZIONE

Art. 20 Criteri generali

1. L'unione adotta la partecipazione come metodo essenziale per il raggiungimento dei propri scopi in conformità agli statuti dei comuni che ne fanno parte. Tutti gli atti dell'Unione sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Presidente che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dallo specifico regolamento, da adottare e disciplinare anche il diritto di accesso agli atti amministrativi.
2. A tal fine l'Unione può promuovere, secondo le forme previste dal presente statuto, la collaborazione della popolazione in sede di predisposizione dei propri atti decisionali e di formulazione dei propri piani ed attua iniziative volte ad illustrare alla popolazione il contenuto e le motivazioni delle proprie scelte, garantendo la pubblicità degli atti.
3. L'Unione promuove e valorizza le libere associazioni senza finalità di lucro operanti sul territorio, aventi finalità sociali nel campo dei servizi alla persona, nonchè per la valorizzazione e la tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale locale, favorendo la partecipazione delle stesse alla vita pubblica locale.

Art. 21 Consultazioni

1. Qualora l'Unione intenda adottare atti di particolare rilevanza sociale, di pianificazione del territorio o comunque di grande interesse pubblico locale, può provvedere all'indizione di pubbliche assemblee, allo scopo di illustrare e discutere gli atti stessi e di raccogliere le proposte della popolazione in materia, delle quali – verificata la loro conformità alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente ed ai criteri di buona amministrazione – si dovrà tenere conto in sede deliberante.
2. Gli organi dell'Unione possono, qualora lo ritengano opportuno, promuovere il confronto e consultare, anche singolarmente, i Comuni componenti, l'amministrazione provinciale, enti, organizzazioni sindacali e di categoria, altre associazioni, esperti.
3. Comuni e le organizzazioni sindacali di categoria sono invitati a partecipare alla fase di elaborazione degli indirizzi dell'Unione, segnatamente nella predisposizione dei piani e dei programmi.
4. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 2 possono chiedere che i loro rappresentanti siano uditi dagli organi dell'Unione.





Art. 22
Istanze, osservazioni proposte

1. I cittadini, gli Organi dei Comuni componenti l'Unione, le Associazioni, le organizzazioni sindacali di categoria possono presentare all'Unione istanze, osservazioni e proposte scritte, su questioni di interesse collettivo e su proposte di deliberazione dell'Unione stessa.
2. Le istanze, le osservazioni e le proposte devono essere inoltrate all'organo competente, che deve pronunciarsi in merito entro il termine di sessanta giorni.
3. Le presentatrici ed i presentatori delle istanze, delle osservazioni e delle proposte – o un loro rappresentante esplicitamente delegato, per iscritto – possono essere sentite/i dall'organo dell'Unione, che è tenuto ad esprimersi.

Art. 23
Referendum consultivo

1. Qualora l'Unione debba assumere decisioni di particolare rilevanza, può consultare la popolazione mediante l'espletamento di un referendum consultivo, che non può aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali o comunali.
2. L'indizione del referendum può essere richiesta da:
 - l'Assemblea, che deve esprimersi mediante deliberazione della maggioranza dei Consiglieri assegnati;
 - almeno la metà dei Consigli Comunali dei Comuni componenti, che devono esprimersi mediante deliberazione della maggioranza dei Consiglieri assegnati;
 - il dieci per cento, almeno, del corpo elettorale dell'Unione, che deve esprimersi mediante la presentazione all'Assemblea di una proposta scritta, contenente le firme autentiche delle promotrici e dei promotori.
3. Le deliberazioni consiliari e la proposta avanzata dagli elettori devono contenere la bozza di quesito da sottoporre a referendum.
4. Il referendum consultivo può essere indetto per qualsiasi materia di competenza dell'Unione, ad esclusione di ciò che attiene alle finanze ed ai tributi dell'Unione, alla pianificazione territoriale ed urbanistica, nonché a modifiche da apportare al presente Statuto.
5. Qualora il referendum sia richiesto dalla popolazione, l'Assemblea si esprime in merito all'ammissibilità della richiesta entro sessanta giorni dalla presentazione della stessa, mediante deliberazione assunta a maggioranza dei Consiglieri assegnati.



6. Il referendum, è considerato valido qualora abbia votato il 50% + 1 della popolazione residente nell'Unione e quando il quesito abbia ottenuto la maggioranza dei voti favorevoli.

7. Entro sessanta giorni della proclamazione dei risultati, effettuata dal Presidente, l'Assemblea delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo, nel rispetto delle indicazioni desunte dall'esito della consultazione popolare, mediante deliberazione assunta a maggioranza dei Consiglieri assegnati.


Art. 24 Commissioni Consultive

1. L'Assemblea può costituire Commissioni Consultive, composte da rappresentanti dei Comuni associati per ciascun servizio gestito dall'Unione ovvero per gruppi omogenei di servizi.

2. La deliberazione di costituzione delle Commissioni stabilisce il numero dei componenti per ciascuna commissione.

3. Ciascuna Commissione, in mancanza di disposizioni regolamentari, disciplina le proprie modalità di funzionamento.

4. I Comuni comunicano il nominativo dei propri rappresentanti in seno alle commissioni che possono anche non rivestire il ruolo di amministratore.



TITOLO IV FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI

Art. 25 - Rapporti con i comuni componenti l'unione


1. L'Unione garantisce la più ampia informazione in merito all'attività svolta nei confronti dei Comuni partecipanti.
2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno e ogniqualvolta uno dei comuni ne faccia richiesta, il Presidente dell'Unione informa, mediante apposita relazione, i Comuni componenti circa la situazione complessiva dell'Unione, l'attuazione dei programmi e dei progetti, le linee di sviluppo individuate.

Art. 26 - Convenzioni

1. L'Unione può stipulare con la Comunità Montana, con la Provincia, con i Comuni limitrofi e con altri enti pubblici apposite convenzioni per svolgere e gestire in modo coordinato funzioni e servizi.
2. Lo schema di convenzione deve essere approvato con deliberazione assembleare assunta a maggioranza assoluta dei componenti, nella quale devono essere indicati:
 - a) le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale del ricorso alla convenzione;
 - b) i fini e la durata della convenzione;
 - c) le modalità di finanziamento;
 - d) le modalità di funzionamento, gli obblighi e le garanzie reciproci, le forme di consultazione degli enti convenzionati.
3. Per l'espletamento dei propri fini l'Unione può avvalersi, previa deliberazione del Assemblea ed a seguito di accordi con gli enti interessati, degli uffici periferici della regione e di altri enti pubblici, degli uffici dei Comuni componenti, nonché dell'operato di commissioni tecniche eventualmente istituite.

Art. 27 - Accordi di programma

1. Per l'esecuzione di interventi, opere, programmi che coinvolgano una pluralità di enti o di livelli di governo, l'Unione può promuovere accordi di programma al fine di assicurare il coordinamento delle azioni, nel rispetto delle normative vigenti.
2. L'accordo è approvato con atto formale, sottoscritto dai legali rappresentanti delle amministrazioni coinvolte, nel quale devono essere indicati:
 - a) tempi previsti;
 - b) modalità di finanziamento;
 - c) adempimenti previsti, obblighi degli enti sottoscrittori, garanzie riconosciute.



TITOLO V UFFICI E PERSONALE

Art. 28

Organizzazione degli uffici e del personale

1. L'Unione, nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs. sr. 267/2000 provvede alla determinazione della propria dotazione organica nonché alla gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze d'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti e disciplina con apposito regolamento:

a) la dotazione organica del personale che può essere distinta in:

- convenzionato con i Comuni;
- comandato dai Comuni;
- proprio;

b) l'organizzazione dei servizi e degli uffici.

2. I criteri ai quali deve ispirarsi la logica organizzativa sono l'autonomia, la funzionalità, l'economicità di gestione.

3. Per una moderna e funzionale organizzazione, l'amministrazione adotta le metodologie e le tecnologie più idonee a rendere efficiente ed efficace l'azione amministrativa, assicurando il monitoraggio permanente dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini; in particolare, sono adottati metodi e tecniche per il controllo di gestione, la contabilità analitica e l'automazione negli uffici e nei servizi. A tal fine l'Unione assume i metodi della formazione e della valorizzazione del proprio apparato burocratico e l'adozione di un assetto organizzativo fondato sulla diffusione delle opportune tecniche gestionali e di misurazione dei risultati; cura inoltre la progressiva informatizzazione della propria attività, secondo metodi che ne consentano l'accesso anche tramite terminali posti presso gli uffici dei comuni o in altri luoghi idonei.

4. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale, mobilità, professionalità.

5. L'Unione promuove la partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza degli obiettivi.

Art. 29

Personale dell'unione

1. L'Unione si avvale prioritariamente dell'opera del personale dei singoli Comuni aderenti ricorrendo alla stipulazione di apposita convenzione, a norma dell'art. 30 del D.Lgs. nr. 267/2000, ovvero all'istituto del comando, sussistendone gli estremi; può assumere personale a tempo determinato ed assegnare incarichi professionali. Può inoltre, a seguito di adozione della dotazione organica, assumere personale proprio solo previo accordo di programma adottato dall'Unione e dai singoli Comuni aderenti che disciplini i termini con i quali tale personale, in caso di scioglimento dell'Unione, transiterà nei ruoli organici dei

comuni interessati sulla base delle convenzioni o degli accordi di programma sottoscritti.

2. L'esercizio delle funzioni e dei servizi oggetto dell'attività dell'Unione comporta l'unificazione delle relative strutture burocratico - amministrative, compatibilmente con le esigenze dei singoli Comuni.

3. In caso di scioglimento, il personale dell'Unione transita nei ruoli organici dei Comuni interessati.

4. Possono essere riconosciuti incentivi economici per le figure professionali incaricate delle nuove funzioni nell'ambito dell'unione.

5. Qualora si addivenga alla fusione, il personale dei singoli Comuni ed il personale dell'Unione confluisce stabilmente nella dotazione organica del nuovo Comune risultante dalla fusione stessa.

Art. 30

Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.

2. L'Unione informa i rappresentanti dei lavoratori democraticamente individuati circa gli atti ed i provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento degli uffici, rimanendo esclusa ogni forma di ingerenza su scelte di merito che esulano dai campi della contrattazione decentrata.

Art. 31

Segretario dell'Unione

1. L'Unione ha un proprio segretario titolare, nominato dal Presidente ed e' inquadrato nella qualifica apicale prevista nell'Ente. Il Segretario deve essere in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso di Segretario Comunale.



2. Qualora non si provveda alla nomina di un proprio Segretario, ai sensi del comma 1, l'Unione si avvale previa stipulazione di apposita convenzione, del segretario Comunale titolare di una sede di segreteria comunale dei Comuni associati a ciò autorizzato dall'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

3. In caso di assenza del segretario titolare, le funzioni di segretario sono svolte dal suo sostituto.

4. Il Segretario svolge i compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridica - amministrativa nei confronti dell'ente e sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi, coordinandone l'attività.

5. Il Segretario inoltre:

- Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni dell'Assemblea dell'Unione;



- Può rogare tutti i contratti nei quali l'ente e' parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
- Esprime i pareri di cui all'articolo 49 del D.Lgs. sr. 267/2000, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'Ente non abbia responsabili dei servizi;
- sovrintende alla tenuta dell'Albo dell'Unione ed attesta, su dichiarazione degli incaricati della pubblicazione, l'avvenuta pubblicazione e l'esecutività degli atti.
- Esercita ogni altra funzione attribuitagli dal Presidente dell'Unione;
- Sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea ed a tal fine, ove occorra, individua le procedure e le operazioni necessarie e gli uffici competenti, assegnando i relativi compiti ai responsabili di servizio competenti per materia e curando l'informazione di ogni altro ufficio interessato. A tal fine il Direttore convoca apposite riunioni organizzative e può costituire gruppi di lavoro o diramare istruzioni o circolari.

6. Al Segretario dell'Unione possono essere affidate con provvedimento del Presidente le funzioni di Direttore con il riconoscimento di una indennità che verrà fissata dall'Assemblea con le modalità e nei limiti fissati dalle disposizioni legislative o dalle norme di natura contrattuale vigenti.

7. Al Segretario dell'Unione al quale sono state attribuite le funzioni di direttore generale, sono attribuite le ulteriori seguenti funzioni:

- coadiuva nell'attività di sovrintendenza; a tal fine compie indagini e verifiche, lo informa sull'andamento delle attività, gli segnala tempestivamente le difficoltà, i ritardi e le carenze di mezzi o personale e gli propone gli interventi conseguenti.
- è responsabile delle attività svolte dall'Unione ed in particolare esercita le seguenti funzioni:
 - a) concorre a definire gli interventi necessari per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi, anche mediante l'individuazione di forme alternative di gestione;
 - b) coordina i sistemi di pianificazione e controllo di gestione;
 - c) elabora, la proposta di piano esecutivo di gestione e definisce il piano dettagliato degli obiettivi;
 - d) coordina e gestisce il personale;






TITOLO VI ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 32 Ordinamento


1. L'ordinamento finanziario è riservato alla legge.
2. L'Unione nell'ambito della finanza pubblica, è titolare di autonomia finanziaria, fondata su risorse proprie e derivate.
3. L'Unione ha potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse, delle tariffe e dei contributi, nei limiti stabiliti dalla legge, con riguardo alle materie ed ai compiti che le vengono attribuiti.

Art. 33 Risorse finanziarie

1. La finanza dell'Unione è costituita da:
 - a) contributi erogati dallo Stato;
 - b) contributi erogati dalla Regione;
 - c) contributi erogati dalla Provincia;
 - d) contributi erogati dalla Comunità Montana;
 - e) contributi erogati da altri Enti;
 - f) trasferimenti operati dai Comuni componenti;
 - g) tasse e proventi per servizi pubblici;
 - h) risorse per investimenti;
 - i) altre entrate.
2. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, l'Unione istituisce, con deliberazione assembleare, tributi, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime, per quanto possibile e con opportune differenziazioni, al costo dei relativi servizi.

Art. 34 Rapporti finanziari con i comuni costituenti l'unione

1. Ai sensi dell'art. 153, del D.Lgs. n. 267/2000, il servizio finanziario dell'Unione può essere organizzato, per tutti o solo taluni dei suoi compiti, tramite apposite convenzioni stipulate dall'Assemblea dell'Unione con uno o più comuni.
2. L'Unione introita tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi gestiti direttamente dall'Unione stessa.
3. Il contributo annuale al bilancio dell'Unione a carico dei Comuni è determinato dalla differenza tra l'ammontare complessivo delle spese e la somma di tutte le entrate proprie dell'Unione ricomprendendo tra queste ultime anche le quote dovute dai singoli comuni in base alle convenzioni specifiche dei singoli servizi.



4. La spesa a carico di ogni singolo Comune è calcolata in rapporto al numero degli abitanti, con riferimento alla popolazione residente al 31/12 precedente l'anno cui si riferisce il bilancio di previsione

5. Per i servizi da delegare possono essere stabiliti ulteriori parametri significativi in ordine al servizio interessato.

Art. 35 Attività finanziaria

1. L'Unione si dota di un regolamento di contabilità da approvarsi in base alle disposizioni legislative vigenti per i comuni.

2. Nel regolamento di contabilità si applicano i principi contabili stabiliti dalla legge e le modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche dell'unione, ferme restando le disposizioni volte ad assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile.

3. Il regolamento di contabilità stabilisce i metodi, gli indicatori ed i parametri per la valutazione di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Art. 36 Bilancio

1. La gestione finanziaria dell'Unione si svolge sulla base del Bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza finanziaria, deliberato dall'Assemblea dell'Unione entro i termini e con le modalità stabiliti dalla legge per i Comuni con i quali si coordina ove necessario ed opportuno al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale delle rispettive previsioni.



2. Il bilancio annuale di previsione redatto nell'osservanza dei principi di universalità, annualità, veridicità, unità, integrità, pubblicità e pareggio economico - finanziario deve favorire una lettura per programmi, affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile anche il controllo sulla gestione e la verifica dell'efficacia dell'azione dell'Unione.

3. Al bilancio annuale sono allegati:
- la relazione previsionale e programmatica;
- il bilancio pluriennale;
- tutti i documenti previsti dalla normativa vigente.

4. L'Unione assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio e degli allegati documenti di programmazione, secondo le modalità definite nel regolamento di contabilità.

Art. 37 Rendiconto

1. I fatti gestionali ed il risultato contabile di amministrazione sono rilevati e dimostrati nel rendiconto che comprende il conto del bilancio e il conto del patrimonio.



2. Il rendiconto è deliberato dall'Assemblea dell'Unione entro i termini stabilita dalla legge.

3. Sono allegati al rendiconto:

- la relazione illustrativa del Presidente dell'Unione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;
- la relazione del revisore del conto;
- l'elenco dei residui attivi e passivi, distinti per anno di provenienza.

4. Le modalità di redazione del conto economico, del bilancio e del patrimonio, nonché le procedure per il risanamento finanziario, il controllo e la salvaguardia degli equilibri di bilancio sono stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Art. 38 Controllo interno

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta all'Assemblea che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'Ente, in relazione alle sue competenze. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Art. 39 Revisione economico - finanziaria


1. L'Assemblea dell'Unione affida la revisione economico-finanziaria ad un solo revisore del conto da scegliersi tra i professionisti iscritti nell'apposito Albo.

2. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore dei conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, impulso, proposta e garanzia, con osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente regolamento.

3. Il revisore dei conti deve essere in possesso dei requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, di quelli di eleggibilità per l'elezione a consigliere comunale e non deve ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla normativa vigente.

4. Il regolamento di contabilità può prevedere ulteriori cause di incompatibilità al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza del revisore; lo stesso regolamento disciplina le modalità di revoca e decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.

5. Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta; può essere revocato per inadempienza ovvero allorché ricorrano gravi motivi che influiscano negativamente sull'espletamento del suo mandato ed in ogni caso allorché



ometta di presentare nei termini previsti dal regolamento di contabilità la relazione sul rendiconto.

6. Le funzioni del revisore sono quelle indicate dalla normativa vigente; in particolare il revisore esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente, attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione, collabora con l'Assemblea dell'unione nella sua funzione di controllo e di indirizzo, procede alle verifiche di cassa con scadenza trimestrale.

7. Nella relazione di cui al precedente comma, possono essere espressi rilievi e proposte tendenti a conseguire migliore efficienza, efficacia ed economicità della gestione.

8. Il revisore risponde della verità delle proprie attestazioni ed adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario e, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione, ne riferisce immediatamente all'Assemblea dell'unione.

9. Il regolamento di contabilità individua forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo - funzionale tra la sfera d'attività del revisore e quella dell'Assemblea dell'unione.

10. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento di contabilità, il revisore ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

11. L'Assemblea, contestualmente alla nomina del revisore, ne fissa il compenso, entro i limiti massimi stabiliti dalla legge.

Art. 40 Controllo di gestione

1. Il regolamento di contabilità stabilisce i metodi, gli indicatori ed i parametri per la valutazione di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.




2. Il controllo di gestione si attua in tre fasi:

- a) la predisposizione degli obiettivi da raggiungere nel corso dell'esercizio;
- b) la rilevazione dei dati relativi al conto economico;
- c) la valutazione dell'attività svolta dall'Unione.

3. La valutazione dell'attività si costruisce sulla base di misuratori idonei ad accertare periodicamente:

- lo stato di attuazione dei programmi;
- la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
- la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
- l'accertamento degli eventuali scarti negativi tra ciò che è stato progettato e ciò che è stato realizzato, con l'individuazione delle relative responsabilità.

4. I responsabili dei servizi eseguono, con scadenza determinata dal regolamento di contabilità, operazioni di controllo economico-finanziario, per verificare la



rispondenza della gestione dei fondi stanziati negli interventi di bilancio relativi ai servizi cui sono preposti; di dette operazioni viene data comunicazione al presidente dell'Unione.

5. L'Assemblea, almeno una volta all'anno e comunque entro il 30 settembre di ogni anno, provvede ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi; in tale sede adotta i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio riconoscibili e, qualora i dati facciano prevedere un disavanzo di amministrazione, assume le misure occorrenti a ripristinare il pareggio.

Art. 41 Tesoreria

1. L'Unione ha un servizio di tesoreria che comprende:
 - la riscossione di tutte le entrate di pertinenza dell'Unione, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui e dei contributi previdenziali.
2. I rapporti dell'unione con il tesoriere sono disciplinati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione tipo da approvarsi da parte del Assemblea dell'Unione.

Art. 42 Economato

1. Il regolamento di contabilità prevede l'istituzione del servizio di economato, cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese d'ufficio di non rilevante ammontare.



TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 43 Personale

1. Fino all'adozione della dotazione organica ed all'assunzione di personale proprio, per consentire il normale espletamento dei compiti e delle funzioni dell'unione, si ricorre alla stipulazione di apposita convenzione, ovvero all'istituto del comando.

Art. 44 Rinvio alla legge

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente Statuto si rinvia alle disposizioni di legge in materia di ordinamento degli enti locali.

Art. 45 Entrata in vigore

1. Il presente statuto, è pubblicato, unitamente all'atto costitutivo, per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio dei comuni aderenti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello che conclude tale pubblicazione. Il presente statuto sarà trasmesso alla Regione Lombardia per la pubblicazione B.U.R.L. nonchè al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

IL SINDACO DI PONTE DI LEGNO

IL SINDACO DI TEMU'

IL SINDACO DI VIONE

IL SINDACO DI VEZZA D'OGGIO

IL SINDACO DI INCUDINE

IL SINDACO DI MONNO

The image shows six handwritten signatures, each placed over a horizontal line. To the right of the signatures are six circular official seals, each corresponding to one of the municipalities listed on the left. The seals are blue and contain the name of the municipality and the province of Brescia. The seals are: Ponte di Legno, Temu', Vione, Vezza d'Oglio, Incudine, and Monno.